

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 03/04/2019) 15-04-2019, n. 16247

EDILIZIA E URBANISTICA

Costruzioni abusive
Reati edilizi

Fatto Diritto P.Q.M.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IZZO Fausto - Presidente -
Dott. TORNESI Daniela Rita - Consigliere -
Dott. CENCI Daniele - Consigliere -
Dott. PAVICH Giuseppe - Consigliere -
Dott. PICARDI Francesca - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

F.N., nato a (OMISSIS);
avverso l'ordinanza del 27/11/2018 della CORTE APPELLO di PALERMO;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. FRANCESCA PICARDI;
lette le conclusioni del PG.

Svolgimento del processo

1. La Corte di appello di Palermo, all'esito dell'annullamento con rinvio della Suprema Corte del precedente provvedimento, ha nuovamente rigettato l'istanza di F.N., diretta alla revoca dell'ingiunzione emessa dal P.G. di Palermo, in esecuzione dell'ordine di demolizione delle opere abusive realizzate in (OMISSIS), contenuto nella sentenza di condanna per reati edilizi (sentenza della Corte di appello di Palermo del -15 marzo 1999, divenuta irrevocabile il 30 aprile 1999).

2. Avverso tale provvedimento ha proposto tempestivamente ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando 1), 2) e 3) l'inosservanza delle norme in tema di silenzio-assenso (L. n. 326 del 2003, art. 32, comma 25 e L. n. 724 del 1994, art. 39, L. n. 47 del 1985, art. 35 e L.R. n. 16 del 2016, art. 28) conseguente alla richiesta di concessione in sanatoria, tenuto conto della circostanza che, all'epoca della realizzazione del manufatto, ampliamento di un preesistente fabbricato per circa 60 mq, e della presentazione della prima istanza di condono nel 1995, non esisteva alcun vincolo e che tuttora è applicabile non il vincolo paesaggistico o idro-geologico-ambientale-paesistico, ma solo quello sismico, che non preclude la condonabilità delle opere, come confermato dalla stessa giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 5498 del 2009), e quello aeroportuale, che, a differenza di quanto ritenuto nel provvedimento impugnato, non comporta un vincolo di inedificabilità assoluta con riferimento a qualsiasi opera edile, ma solo ed esclusivamente a quelle indicate espressamente dall'Enac, tra cui non ricade il manufatto in esame, consistente in un corpo basso di 60 mq, realizzato a circa 15 km dall'aeroporto, in una zona ad alta densità abitativa.

3. La Procura Generale ha concluso per il rigetto del ricorso.

Motivi della decisione

1. Il ricorso merita accoglimento.

2. Occorre premettere che nel provvedimento impugnato si legge che nel parere del P.G. e nelle sentenze di merito si è evidenziato che le opere abusive insistono in una zona soggetta a vincolo sismico, come, del resto, confermato dalla documentazione prodotta. Il rigetto dell'istanza del ricorrente (di revoca dell'ordine di demolizione in considerazione delle istanze di condono presentate) è stato tuttavia motivato richiamando la disciplina riferita ad aree soggette a vincoli imposti dalle leggi statali e regionali a tutela di interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, la cui insistenza nell'area ove è stato realizzato il manufatto abusivo è stata contestata dal ricorrente e non si rinviene affermata nel provvedimento impugnato. La disciplina richiamata non risulta, invece, pertinente alla disciplina anti-sismica, da cui non deriva l'inedificabilità assoluta, ma piuttosto l'applicazione di una serie di limitazioni e di prescrizioni di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 83 e ss.. A ciò si aggiunga che il condono di cui al D.L. n. 269 del 2003, art. 32 convertito in L. n. 326 del 2003, risulta precluso, relativamente alle zone sismiche, ai sensi del comma 27, lett. b, solo laddove non sia possibile effettuare interventi per l'adeguamento antisismico, rispetto alle categorie previste per i comuni secondo quanto indicato dalla O.P.C.M. 20 marzo 2003, n. 3274, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003.

Il provvedimento impugnato è, quindi, viziato dall'erronea applicazione della disciplina riferita ad altra e diversa situazione di fatto, da quella menzionata nelle premesse.

3. Per quanto concerne il vincolo aeroportuale, va ricordato che, ai sensi dell'art. 709 cod. nav., come modificato dal D.Lgs. n. 96 del 2005, al fine di garantire la sicurezza della navigazione aerea, l'ENAC

individua le zone da sottoporre a vincolo nelle aree limitrofe agli aeroporti e stabilisce le limitazioni relative agli ostacoli per la navigazione aerea ed ai potenziali pericoli per la stessa, conformemente alla normativa tecnica internazionale; gli enti locali, nell'esercizio delle proprie competenze in ordine alla programmazione ed al governo del territorio, adeguano i propri strumenti di pianificazione alle prescrizioni dell'ENAC. Il successivo art. 709 cod. nav. precisa, altresì, che costituiscono ostacolo alla navigazione aerea le costruzioni, le piantagioni arboree, i rilievi orografici ed in genere le opere che interferiscono con le superfici di rispetto, come definite dall'ENAC con proprio regolamento e che la costituzione di ostacoli fissi o mobili alla navigazione aerea è subordinata all'autorizzazione dell'ENAC, previo coordinamento, ove necessario, con il Ministero della difesa.

Il contenuto del vincolo aeroportuale non può, dunque, essere individuato in via astratta e aprioristica, senza l'esame del provvedimento dell'Enac, in termini di inedificabilità assoluta. Va, pertanto, accolta anche la relativa censura.

4. Di conseguenza il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio alla Corte di Appello di Palermo per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Palermo.

Così deciso in Roma, il 3 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2019